

Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)

(87/C 183/05)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CEE) n. 1983/87 della Commissione, del 6 luglio 1987, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna (GU n. L 187 del 7. 7. 1987, pag. 9)	9. 7. 1987	offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 1373/87 della Commissione, del 19 maggio 1987, che indice una gara per la restituzione all'exportazione di frumento tenero panificabile verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 130 del 20. 5. 1987, pag. 14)	9. 7. 1987	100 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1372/87 della Commissione, del 19 maggio 1987, che indice una gara per la restituzione all'exportazione di orzo verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 130 del 20. 5. 1987, pag. 12)	9. 7. 1987	98 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1705/87 della Commissione, del 18 giugno 1987, che indice una gara per la restituzione all'exportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 159 del 19. 6. 1987, pag. 12)	9. 7. 1987	offerte rifiutate

Nota riguardante la sorveglianza intracomunitaria

(87/C 183/06)

La Commissione, con decisione C(87) 1317 dell'8 luglio 1987, ha autorizzato il Regno di Spagna ad instaurare una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di utensili e utensileria a mano, delle voci 82.03 e 82.04 della tariffa doganale comune, originari di taluni paesi terzi e messi in libera pratica nella Comunità, che possono formare oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115 del trattato CEE.

Il testo integrale verrà pubblicato prossimamente.

Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(87/C 183/07)

La Commissione, con decisione C(87) 1318 dell'8 luglio 1987, ha autorizzato l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario le camicie e camicette, per uomo e per ragazze della sottovoce ex 61.03 A (categoria 8), della tariffa doganale comune, originarie di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica dopo la data della presente decisione e fino al 31 ottobre 1987.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, Tel. 02/235 23 64.